



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FALCE

Seduta del 21/02/2019

FATTO

Oggetto del Ricorso è un contratto di leasing immobiliare stipulato con l'Intermediario A, rispetto al quale con Reclamo e successivo Ricorso la Ricorrente richiede lo svincolo immediato di una garanzia pignorizia (Euro 100.000,00), costituita presso l'Intermediario B contestualmente alla sottoscrizione del contratto, nonché la corresponsione da parte dell'intermediario A degli interessi moratori dovuti a titolo di sanzione. Mentre l'Intermediario B non presenta controdeduzioni, l'Intermediario A chiarisce innanzitutto che la banca B non avrebbe potuto svincolare il pegno, rivestendo il ruolo di "terzo custode" delle somme, senza facoltà di convenire svincoli o una diversa durata temporale della garanzia. In ogni caso, si difende, ritenendo insindacabile la valutazione del merito creditizio da parte dell'ABF e comunque avendo agito correttamente. Precisa di aver vincolato parzialmente il pegno del 28/12/2012 per una somma pari a Euro 25.000,00, mantenendo la garanzia limitatamente a Euro 75.000,00 quando il debito residuo del leasing era pari a circa Euro 96.000. Chiede dunque il rigetto del Ricorso, avendo agito nel rispetto dell'art. 1851 c.c..

DIRITTO

Il Ricorso è mal posto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Se è vero che le valutazioni circa la meritevolezza del credito sfuggono alla cognizione dell'ABF, non potendosi configurare in capo agli Intermediari un obbligo generale a contrarre, è altrettanto vero che il relativo potere discrezionale è temperato dall'onere che grava su ciascun intermediario di conformarsi ai canoni generali di buona fede e correttezza nelle relazioni con la propria (anche potenziale) clientela (cfr., ad esempio, Collegio Milano, Decisione n. 3105/2013).

Ora, nel caso di specie, l'operato degli Intermediari convenuti non risulta discordante rispetto al paradigma della buona fede e correttezza. In assenza infatti del contratto con l'Intermediario B o anche di repliche circostanziate che contribuiscano a chiarire il ruolo da questi assunto nella vicenda in esame, il Collegio non può in alcun modo inferire che il comportamento della banca abbia determinato eccessivi squilibri nella posizione contrattuale del Ricorrente attraverso l'esercizio di pretese eccessivamente gravose e, per questo, irragionevoli. Quanto alla condotta dell'Intermediario A, al Collegio pare che nessuna responsabilità possa essergli imputata, avendo svincolato le somme nel rispetto dell'art. 1851 c.c., che lungi dal richiedere una restituzione integrale, chiarisce piuttosto che "se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA